

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 29/03/2007

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 318

Legge regionale n. 3/05 Titolo I - art. 17, comma 4 lettera d) - Determinazione dei casi e delle modalità di variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie ricadenti nel territorio pugliese - Atto di indirizzo amministrativo.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio regionale Espropri, confermata dal Dirigente LE del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue.

Com'è noto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stata pubblicata la legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3 recante, fra le altre, disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità (titolo I).

L'art. 3, comma 6, di detta legge dispone, fra l'altro, che l'Ufficio Regionale Espropri (istituito con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1236 del 30.08.2005 e n. 1426 del 04.10.2005) propone gli atti da adottare a cura della Giunta Regionale nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle di indirizzo amministrativo previste dal successivo art. 4, concernenti la materia espropriativa.

Il successivo art. 17, commi 1 e 2, prevede l'istituzione, in ogni provincia pugliese, di apposita "... Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio ...", individuandone la composizione e disponendo che a tale istituzione provvede il Presidente della Regione.

Inoltre, la prima parte del comma 4 della richiamata norma legislativa dispone, fra l'altro, che la Giunta Regionale individua le sedi e gli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali Espropri (lett. a); determina i casi di integrazione dei componenti le Commissioni, in relazione alle esigenze rappresentative, in seno alle stesse, di ulteriori categorie professionali, produttive e sociali presenti sul territorio (lett. b); determina i casi e le modalità per l'eventuale formazione di sottocommissioni (lett. c); definisce eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie (lett. d).

La seconda parte del comma 4 dispone, infine, che la Giunta Regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri.

In attuazione degli adempimenti previsti da tale ultima disposizione, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1197 del 04.08.2006 ha adottato il Regolamento disciplinante le modalità organizzative e di funzionamento delle istituende Commissioni Provinciali Espropri.

Tale Regolamento è stato, quindi, emanato dal Presidente della Regione in data 21.08.2006 con il n. 12 e pubblicato sul BURP n. 109 del 28.08.2006; esso è entrato in vigore il 27 09.2006.

Agli adempimenti previsti dal comma 4 - prima parte, lett. a), b), c) - dell'art. 17 della L.R. 3/05, la Giunta Regionale ha provveduto con gli atti di indirizzo amministrativo rispettivamente adottati con deliberazione n. 1495 del 03.10.2006 pubblicata sul BURP n. 132 del 17.10.2006 e con deliberazione n. 53 del 26.01.2007 pubblicata sul BURP n. 21 del 08.02.2007.

Agli adempimenti previsti dal comma 2 della medesima norma legislativa regionale (istituzione delle Commissioni Provinciali Espropri) il Presidente della Regione ha provveduto con l'adozione dei decreti n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106 tutti datati 06.02.2007, pubblicati sul BURP n. 24 del 15.02.2007.

Al fine di dare completa attuazione al disposto normativo di cui all'art. 17 comma 4 della L.R. 3/05, occorre ora provvedere agli adempimenti previsti dalla lettera d) della medesima norma, concernente la:

Definizione dei casi e delle modalità di eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie pugliesi

#### Definizione dei casi

In relazione a siffatto adempimento, occorre rammentare che, alla data odierna, il territorio di ciascuna delle attuali cinque province pugliesi risulta suddiviso nel seguente numero di regioni agrarie:

- provincia di Bari: n. 9 (nove) regioni agrarie;
- provincia di Brindisi: n. 3 (tre) regioni agrarie;
- provincia di Foggia: n. 11 (undici) regioni agrarie;
- provincia di Lecce: n. 7 (sette) regioni agrarie;
- provincia di Taranto: n. 5 (cinque) regioni agrarie.

Ciascuna di tali regioni agrarie risulta costituita dai territori di comuni viciniori ricadenti nell'ambito giurisdizionale di una delle cinque province pugliesi, aventi analoghe caratteristiche naturali (orografiche, geomorfologiche ambientali, climatiche, vegetazionali), previsti a destinazione agricola nei relativi Piani Urbanistici Generali (PUG) e sui quali sono stati praticati, nel tempo, e continuano prevalentemente a praticarsi identici tipi di coltura.

Allo scopo di definire i casi di eventuale variazione dell'ambito territoriale delle predette regioni agrarie, si ravvisa l'esigenza di individuare le situazioni di fatto e/o giuridico-amministrative che potrebbero comportare la necessità di procedervi.

La prima di tali situazioni può meramente configurarsi nel mutamento degli ambiti (confini) geografici territoriali di una singola provincia o di un singolo comune pugliese, nell'istituzione (ovviamente, anche territoriale) di nuove province o di nuovi comuni pugliesi, nel trasferimento di comuni pugliesi nell'ambito giurisdizionale e territoriale di altre regioni.

Tale, ad esempio, è il caso della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani); l'attuazione della legge istitutiva della sesta provincia pugliese comporterà necessariamente, oltre che la formazione del proprio ambito giurisdizionale formato dai territori dei comuni che vi hanno aderito, anche il mutamento degli ambiti giurisdizionali e quindi territoriali delle province pugliesi (Bari e Foggia) dai quali tali comuni risulteranno distaccati.

Ne conseguirà necessariamente la variazione degli ambiti territoriali delle regioni agrarie ricadenti nelle province di Bari e di Foggia, attualmente costituiti anche da quelli dei comuni che hanno aderito alla provincia BAT, con conseguente formazione di nuove regioni agrarie ricadenti nell'ambito territoriale di tale ultima provincia.

Ulteriori situazioni possono raffigurarsi nella profonda trasformazione, verificatasi in determinati archi temporali, delle tipizzazioni colturali complessivamente presenti nei territori a destinazione agricola ricadenti nell'ambito di una singola regione agraria.

Tale trasformazione può considerarsi intervenuta, tanto se le nuove tipizzazioni sono praticate discrezionalmente ma in maniera stabile, quanto se conseguono per necessità al significativo mutamento di condizioni naturali, quali quelle geo-morfologiche, climatiche, ambientali.

Gli archi temporali innanzi richiamati possono congruamente stimarsi in un periodo di venti anni decorrenti dall'ultima perimetrazione della regione agraria, ove la trasformazione delle tipologie di coltura sia necessariamente conseguita al mutamento di condizioni naturali; possono congruamente stimarsi in un periodo di dieci anni dall'ultima perimetrazione, se tale trasformazione risulti discrezionalmente intervenuta.

Si ritiene, pertanto, che i casi potenzialmente legittimanti la variazione dell'ambito territoriale di singole regioni agrarie pugliesi possono identificarsi nelle innanzi illustrate situazioni di fatto e giuridico-amministrative, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori analoghe situazioni (alla data odierna impreviste o imprevedibili) che, al medesimo scopo, formeranno-oggetto di valutazione della Giunta regionale.

#### Definizione delle modalità

In relazione alle modalità di variazione, occorre rammentare che la competenza a determinare i valori agricoli medi (VAM) dei diversi tipi di coltura praticata in singole regioni agrarie è attribuita dalla legge alla Commissione Provinciale Espropri (C.P.E.) istituita nella provincia di riferimento.

Ne consegue che appartengono a tale Commissione le attività primarie di accertare l'effettiva perimetrazione dell'ambito territoriale della singola regione agraria e le effettive tipologie colturali praticate in tale ambito, preordinate alla determinazione dei relativi VAM.

Si ritiene, pertanto, che le modalità di variazione dell'ambito territoriale di singoli regioni agrarie possano essere definite come segue.

La competente C.P.E. accerta la presenza di situazioni giuridico-amministrative (modifica dei confini territoriali di comuni e/o province) o di fatto (trasformazione delle tipologie colturali intervenute negli archi temporali come innanzi stimati) che giustifichino la variazione dell'ambito territoriale di singole regioni agrarie, formalizzando tale accertamento con apposita deliberazione collegiale adottata in conformità alle norme recate dal Regolamento Regionale 12/'06.

Contestualmente e nelle medesime forme, la C.P.E. accerta l'eventuale conseguente variazione dell'ambito territoriale delle regioni agrarie limitrofe a quella/e interessata/e dalle predette mutazioni.

La presenza di situazioni di fatto che legittimino la variazione dell'ambito territoriale di singole regioni agrarie verrà accertata dalla C.P.E. alla scadenza degli archi temporali suindicati; la presenza di situazioni giuridico-amministrative legittimanti siffatta variazione verrà accertata all'atto della loro formale costituzione.

In fase di prima attuazione del presente atto di indirizzo, qualora la variazione consegua a situazioni di fatto nel frattempo intervenute nell'ambito territoriale delle attuali regioni agrarie pugliesi, le CC.PP.EE., istituite con i predetti Decreti presidenziali dal n. 102 al n. 106 del 06.02.2007, accertano la presenza delle stesse nelle relative sedute iniziali ed indipendentemente dal decorso degli archi temporali summenzionati.

Il Presidente della C.P.E., sulla base della deliberazione collegiale adottata, relaziona puntualmente e motivatamente al Settore Regionale LL.PP. -Ufficio Regionale Espropri (U.R.E.) - in ordine a tali accertate modifiche, trasmettendo copia della deliberazione collegiale e proponendo la variazione dell'ambito territoriale della/e singola/e regione/i agraria/e, la nuova perimetrazione e le relative tipologie colturali praticate, nonché la nuova perimetrazione dell'ambito territoriale delle regioni agrarie limitrofe.

Il Settore LL.PP. - U.R.E. - propone, conseguentemente, alla Giunta Regionale l'adozione di apposito

provvedimento di formale variazione dell'ambito territoriale della/e regione/i agraria/e, interessata/e dalla/e suindicata/e mutazione/i e di quelle limitrofe, nonché di definizione della/e nuova/e perimetrazione/i e delle rispettive tipologie colturali praticate.

Copia conforme di siffatta deliberazione è, quindi, notificata alla competente C.P.E., a cura del Settore LL.PP. - U.R.E. -, per i conseguenti adempimenti.

Premesso tutto quanto sopra, si propone l'adozione di apposito atto di indirizzo amministrativo, con il quale la Giunta Regionale definisca i casi e le modalità di eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie pugliesi, cosi come innanzi illustrati, riservandosi di definire ulteriori casi, attualmente imprevisti o imprevedibili, che giustifichino la variazione dell'ambito territoriale delle stesse, all'atto della loro sopravvenienza.

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 17 comma 4 lett. d) della L.R. 3/05, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Regionale Espropri e dal Dirigente del Settore LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 4 lett. d) della L.R. 3/05, l'atto di indirizzo amministrativo concernente la definizione dei casi e delle modalità di eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie pugliesi, nella formulazione riportata in narrativa;
- di riservarsi di definire ulteriori casi di eventuali variazioni dell'ambito territoriale delle singole regioni agrarie pugliesi, attualmente imprevisti o imprevedibili, all'atto della loro sopravvenienza;
- di incaricare il Settore LL.PP. Ufficio Regionale Espropri per l'attuazione del presente atto di indirizzo:
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 lett. a), b) della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_